

“Farà crescere gli scambi Ma non aiuta la qualità”

La Provincia dell'8 novembre 2021, sul tema dazi parla **Andrea Beri**, amministratore delegato di **Ita SpA** e consigliere di **Api Lecco Sondrio**.

«Farà crescere gli scambi Ma non aiuta la qualità»

L'opinione. Andrea Beri, patron di Ita e coordinatore del distretto «Senza dazi, vendere acciaio di fascia alta diventa più complicato»

LECCO

«Un accordo certamente positivo, perché ripristinerà uno scambio bilaterale dei prodotti siderurgici provenienti da acciaio fuso», afferma Andrea Beri, proprietario della trafiliera speciale Ita di Calolziocorte a proposito della nuova intesa fra Ue e Usa per togliere i dazi sulle esportazioni di acciaio e alluminio.

Ma bisognerà vedere l'altro lato della medaglia, dato dal fatto che i produttori più qualificati per caratteristiche di prodotto potrebbero averne un effetto paradossalmente negativo: «se chi compra deve pagare un dazio, preferisce pagarlo su prodotti di maggior qualità e valore e quindi di fronte a quello che poteva essere un riallineamento dei prezzi internazionali, visto che i dazi colpivano anche la parte asiatica, il cliente preferiva scegliere il meglio, cioè la produzione europea. Il nostro stesso gruppo – afferma Beri – ha avuto solo vantaggi visto che negli ultimi tre anni ha raddoppiato le esportazioni verso gli Usa dal momento che il nostro prodotto era ritenuto essenziale sotto vari punti di vista. Ora abbiamo buone ragioni per pensare che in termini assoluti la nostra posizione commerciale verso il mercato statunitense resterà invariata, anche se possiamo aspettarci una nuova azione commerciale più o meno pesante da altri Paesi concorrenti».

Se fra un prodotto coreano e uno italiano si deve comunque pagare un dazio, si sceglie il prodotto italiano, con l'aggiun-



Andrea Beri, coordinatore del Distretto metalmeccanico lecchese

ta che la prossima eliminazione della tariffa «potrebbe fare alzare ulteriormente i prezzi in Unione Europea in una dinamica spinta dal fatto che comunque aumenterà la domanda».

Non è dunque detto che togliendo il dazio del 25% sull'acciaio i prezzi all'esportazione tornino quelli di prima, in quanto la nuova situazione su acciaio e alluminio potrebbe creare pressioni sui mercati interni europei.

Del resto lo scenario che si aprirà da gennaio 2022 mette in gioco valori notevoli.

Un report di Federacciai riferisce che sull'eliminazione

dei dazi 232US (quelli in questione, riferiti all'acciaio) l'attuale dazio del 25% sarà sostituito con un sistema di quote prodotto-Paese, i cui singoli livelli ad oggi non sono ancora indicati, superata la quale si pagherà il dazio.

Complessivamente sono previste 54 categorie di prodotto per un totale di 3,3 milioni di tonnellate, mentre le quote prodotto-paese saranno valutate sulla base dei flussi storici del periodo 2015-2017.

Potranno accedere alla quota (free-duty), solo le importazioni di prodotti siderurgici ottenute da acciaio fuso o colata "melted and poured" nell'Ue.

L'importatore dovrà presentare la documentazione richiesta dalle autorità americane (al momento non ancora indicata nel dettaglio) e, analogamente al sistema europeo, le quote saranno gestite su base trimestrale.

Qualsiasi quota non utilizzata sarà trasferita per un importo fino al 4% della quota contingente. L'utilizzo delle quote sarà possibile tramite un apposito sito online (simile a quello dell'Ue) messo a disposizione delle autorità americane.

«In sostanza verranno aperte trimestralmente quote di esportazione – afferma Beri – e chi prima se le accaparrerà prima otterrà il vantaggio, ma non ci sarà comunque più la libera vendita che c'era in precedenza. Le pmi del territorio – conclude Beri, che è anche coordinatore del comitato del Distretto metalmeccanico lecchese – coinvolte nella produzione di qualcuno dei 54 articoli indicati avranno sicuramente beneficio dal nuovo accordo in termini di bacino di mercato interno, nel caso invece di pmi che non realizzano nessuna di tali produzioni vedo più criticità che opportunità».

Stimare il beneficio che l'accordo porterà all'indotto metalmeccanico lecchese è difficile, osserva Beri, anche in relazione agli effetti di mercato che si profilano sul 2022 fra aumenti dei costi dell'energia e del gas che vanno ad impattare sulle produzioni e al tema delle emissioni di CO2 che a livello europeo investe chi produce acciaio da altoforno. **M.Del.**

Agevolazioni per le imprese energivore: apertura portale per la raccolta dichiarazioni anno 2022

Informiamo le aziende interessate che con circolare n. 39/2021/ELT, riportata in allegato, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea) ha comunicato l'**apertura dal 5 novembre u.s. del portale per la raccolta delle dichiarazioni per l'annualità 2022** ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell'anno 2022.

Il portale è accessibile tramite l'applicazione web disponibile sul sito della CSEA (www.csea.it) cliccando sulla sezione **Energivori** o tramite il seguente indirizzo <http://energivori.csea.it/>.

Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi per le annualità dal 2013 al 2021 possono accedere al portale con la username e password già in loro possesso. Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto "Registrati". Dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l'impresa potrà compilare la dichiarazione.

La possibilità di **accesso al sistema telematico** avrà **termine alle ore 23.59 del 6 dicembre 2021**.

Decorso il suddetto termine, l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di energia per l'annualità di competenza 2022 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva (prevista a febbraio

2022).

Entro il 18 dicembre 2021 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2022, distinte per classi di agevolazione.

Per le imprese neo costituite (cioè costituite nel 2021) o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività, l'accesso al Portale sarà consentito fino alle ore 23.59 del 31 dicembre 2021.

Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si siano verificate le seguenti condizioni:

1. abbiamo un **consumo di energia elettrica pari almeno a 1.000.000 kWh** nel periodo di riferimento, intendendo per l'anno di competenza 2022 il biennio 2018 e 2019;
2. operano nei settori riportati nell'allegato 3 alle Linee guida europee di cui alla comunicazione CE 2014/C200/01 (di seguito "Linee guida CE"). La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2019;
3. operano nei settori riportati nell'allegato 5 alle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) nel periodo di riferimento non inferiore al 20%. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2019;
4. non rientrano nei casi 2. e 3. di cui sopra, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.

Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria A_{S05} .

Livelli di contribuzione componente A_{S05}

Caso 1

Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall'allegato 3 o dall'allegato 5 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice **di intensità elettrica rispetto al VAL (I_{VAL}) maggiore o uguale al 20%**, la contribuzione alla componente A_{SOS} è pari al minor valore tra quanto previsto al successivo Caso 2 e la contribuzione alla componente A_{SOS} parametrata al VAL dell'impresa e posta pari a:

- 2,5% del VAL se $20\% \leq I_{VAL} < 30\%$ (classe di agevolazione VAL.1)
- 1,5% del VAL se $30\% \leq I_{VAL} < 40\%$ (classe di agevolazione VAL.2)
- 1,0% del VAL se $40\% \leq I_{VAL} < 50\%$ (classe di agevolazione VAL.3)
- 0,5 % del VAL se $I_{VAL} \geq 50\%$ (classe di agevolazione VAL.4)

Caso 2

Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall'allegato 3 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di **intensità elettrica su VAL inferiore al 20%** oppure **alle imprese energivore di cui al precedente punto 4.**, la contribuzione alla tariffa A_{SOS} è stabilita in modo decrescente al crescere dell'indice di intensità elettrica rispetto al fatturato (I_{FAT}), secondo il seguente schema:

- Se $2\% \leq I_{FAT} \leq 10\%$ pagano il 55% della A_{SOS} (classe di agevolazione FAT.1);
- Se $10\% < I_{FAT} \leq 15\%$ pagano il 40% della A_{SOS} (classe di agevolazione FAT.2);
- Se $I_{FAT} > 15\%$ pagano il 25% della A_{SOS} (classe di agevolazione FAT.3);
- Se $I_{FAT} < 2\%$ pagano il 100% della A_{SOS} .

Tali disposizioni si traducono, a livello di fatturazione, nell'applicazione di aliquote differenziate (pubblicate

trimestralmente dall'ARERA) della componente A_{SOS} nelle seguenti tipologie:

- A_{SOS} per clienti non energivori (classe di agevolazione 0);
- A_{SOS} per clienti energivori distinti in funzione della classe di agevolazione di appartenenza, cioè:

A. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 20% (classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4).

B. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 2 al 10% (classe di agevolazione FAT.1).

C. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 10 al 15% (classe di agevolazione FAT.2).

D. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato superiore al 15% (classe di agevolazione FAT.3).

In particolare, nel caso di classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4 si prevede l'applicazione in bolletta di una A_{SOS} pari a 0; il successivo addebito all'impresa, calcolato come da Caso 1 di cui sopra, sarà ripartito in due rate ed avverrà direttamente da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA.

Criteri per calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL

Per l'annualità di competenza 2022, l'intensità elettrica rispetto al VAL (I_{VAL}) è pari al rapporto tra costo dell'energia elettrica e VAL dell'impresa, assumendo le seguenti regole:

- il VAL è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell'annualità 2020). Se il VAL è minore di zero, non si ha accesso ai benefici;
- il prezzo dell'energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall'ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell'anno 2019;
- il consumo da considerare nel calcolo per l'anno 2022 è

pari al consumo medio annuo dell'impresa nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell'annualità 2020).

Criteri per calcolo dell'intensità elettrica rispetto al fatturato

Per l'annualità di competenza 2022, l'intensità elettrica rispetto al fatturato (I_{FAT}) è pari al rapporto tra costo dell'energia elettrica e il volume d'affari dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'IVA, assumendo le seguenti regole:

- il fatturato è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell'annualità 2020);
- il prezzo dell'energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall'ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell'anno 2019;
- il consumo da considerare nel calcolo per l'anno 2022 è pari al consumo medio annuo dell'impresa nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell'annualità 2020).

Tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all'art. 75. Sulle dichiarazioni e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese la CSEA effettuerà idonei controlli a campione.

Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

Ricordiamo infine che per tutte le **imprese che presentano la**

richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l'apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà **applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA**. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2022 è stato fissato dall'ARERA pari a:

- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.

(RP/rp)

[4355_N.L.42_5_-_Linee_Guida_CE_2014_C_-_Allegato_5.pdf](#)

[Download](#)

[4357_N.L.42_6_-_Determinazione_ARERA_-_Prezzo_di_riferimento_dellenergia_elettrica_per_lannualita_2019.pdf](#)

[Download](#)

[4359_N.L.42_1_-_Circolare_CSEA_n.39_2021.pdf](#)

[Download](#)

[4361_N.L.42_2_-_Guida_compilazione_dichiarazioni_energivori.pdf](#)

[Download](#)

[4363_N.L.42_3_-_Requisiti_di_accesso_alle_agevolazioni_2022_post_riforma.pdf](#)

[Download](#)

[4365_N.L.42_4_-_Linee_Guida_CE_2014_C_-_Allegato_3.pdf](#)

Settore manifatturiero ed estrattivo: incentivi per la riduzione dei consumi energetici

La prima fase del Bando di Regione Lombardia, finalizzato a ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti delle piccole e medie imprese (pmi), per l'assegnazione di contributi per l'installazione di impianti fotovoltaici, si è chiusa.

Sta invece per aprirsi la fase di presentazione delle domande di contributo per **incentivare i progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi delle pmi** (Linea 1).

I destinatari di tale bando sono le pmi che operano nel **settore manifatturiero o estrattivo** (con partita iva registrata con codici Ateco B o C), aventi sede operativa in Lombardia.

La dotazione finanziaria per gli interventi che consentano di migliorare la prestazione energetica degli impianti produttivi ammonta a € 5.000.000,00.

Il finanziamento è a fondo perduto ed è articolato come segue:

- **50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nel limite del 10 % del totale dei costi previsti;**

- **40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico – investimento minimo previsto 80.000,00 €.**

Il contributo per gli investimenti non potrà superare l'importo massimo di € 400.000,00 al netto del contributo relativo alle spese per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi.

Sono previste due finestre per la presentazione delle domande della Linea 1:

- dalle ore 10:00 del 15.11.2021 alle ore 16.00 del 15.12.2021
- dalle ore 10.00 del 03.01.2022 alle ore 16.00 del 31.01.2022

Per maggiori informazioni [cliccare qui](#).

In alternativa contattare Api Lecco Sondrio: 0341.282822, ileana.malavasi@api.lecco.it.

(IM/im)

**Incentivi per progetti di
innovazione, ricerca
industriale e sviluppo**

sperimentale

È attiva la nuova edizione del **Bando 2021 per progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale**, con una dotazione finanziaria pari a 1,1 milione di euro.

Il bando, rivolto a micro imprese e start-up, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese, che possono presentarsi in forma singola o in collaborazione tra loro, aiuta nel realizzare progetti sui temi di Industria 4.0 di:

- innovazione di prodotto, di processo e di organizzazione;
- ricerca industriale;
- sviluppo sperimentale.

Per l'attuazione dei progetti, ogni impresa potrà ricevere un **contributo nella misura massima del 50% dei costi/spese sostenuti** fino all'importo massimo di 100.000 €.

Per maggiori informazioni e ulteriori dettagli su attività progettuali, ambiti tecnici, spese ammissibili e vincoli [cliccare qui](#).

Termine ultimo per le candidature: 13 dicembre 2021.

(IM/im)

Assemblea elettiva Api Lecco Sondrio il 30 novembre 2021

L'Assemblea elettiva dell'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco e Sondrio, che procederà al

rinnovo degli organi sociali in carica fino all'Assemblea Elettiva del 2024, si riunirà in prima convocazione il giorno 29 novembre 2021 alle ore 7.30 presso la sede di Via Pergola, 73 – Lecco, mentre abbiamo modo di ritenere che sarà resa valida la seconda convocazione di:

martedì 30 novembre 2021 alle ore 18.00 presso il ristorante "Al Terrazzo" in Frazione Parè, 69/73 a Valmadrera (Lc)

Si allega la convocazione da fare pervenire compilata entro il 22 novembre 2021 all'indirizzo mail segreteria@api.lecco.it oppure all'indirizzo pec: api.lecco@pec.it (MP/sg)

[4292_Convocazione_Assemblea_Api_Lecco_Sondrio_2021.pdf](#)
[Download](#)

Gruppo Giovani Imprenditori: assemblea annuale ed elettiva

L'Assemblea annuale ed elettiva del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio è convocata lunedì 29 novembre alle ore 7.30 (1ª convocazione) e in seconda convocazione:

martedì 30 novembre 2021 alle ore 18.30 presso il ristorante "Al Terrazzo" in frazione Parè, 69/73 a Valmadrera (Lc)

Si tratta di un appuntamento particolarmente importante per la vita associativa del Gruppo in quanto si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica per il triennio 2021/2024.

Quest'anno l'importante momento coinciderà con l'Assemblea

elettiva di Api Lecco Sondrio.

In allegato alla presente la scheda di adesione da restituire tramite mail all'indirizzo gruppogiovani@api.lecco.it entro il **22 novembre 2021**.

(SG/sg)

[4295_Convocazione_Assemblea_GGI_2021.pdf](#)
[Download](#)

Formazione Csr e sostenibilità: finanziamento camerale

La Camera di Commercio Lecco Como sostiene l'iscrizione delle imprese al **corso Csr "Responsabilità Sociale delle Imprese" e ai moduli formativi su Csr e Sostenibilità**, organizzati da Supsi "Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana". Si tratta della quarta edizione, la novità è l'intendimento di offrire sia un percorso formativo completo per figure aziendali che intendano assumere il ruolo di Csr manager sia percorsi brevi su tematiche puntuali. L'integrazione degli aspetti teorici con gli strumenti pratici e l'esperienza diretta delle imprese permette di acquisire una visione a 360° del tema sia per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali, ambientali che gli aspetti di governance e comunicazione.

Si tratta di un percorso di 120 ore obbligatorie + altre a scelta, che si sviluppa **da febbraio a settembre 2022**, possibilmente in presenza con sede a Como e a Mendrisio, per un costo di 5.000 euro.

Il bando di contributo è attualmente aperto e scaricabile dal

[sito della Camera di Commercio Como-Lecco](#), dove si può trovare il testo con tutte le condizioni e tutte le informazioni relative al corso.

Il contributo è pari al 50% del costo del corso e dei moduli formativi; le imprese possono inviare la domanda di contributo fino al 30 novembre 2021 mediante la pec camerale (cciaa@pec.comolecco.camcom.it).

E' possibile partecipare anche soltanto ad alcuni moduli formativi tematici a scelta, minimo 4 fino a 12 (ogni modulo è fatto da 4 ore). Questa modalità si chiama "formula voucher" e il modulo minimo, da 16 ore, costa 1000 euro e può essere a sua volta coperto al 50%. Uno stesso pacchetto di moduli tematici può essere frequentato da persone diverse della stessa azienda.

Si allega il documento che contiene gli argomenti e la scansione temporale del corso.

La Camera di Commercio, dopo aver valutato le domande, comunicherà direttamente a Supsi i nominativi delle imprese destinatarie del contributo. In seguito SUPSI chiederà alcuni documenti aggiuntivi (es. documentazione relativa alla formazione pregressa dei partecipanti al corso CSR e simili).

L'iniziativa nasce e si sviluppa nell'ambito del [gruppo di lavoro Smart](#) "Strategie sostenibili e Modelli di Aziende Responsabili nel Territorio transfrontaliero".

Api Lecco Sondrio è a disposizione per eventuali approfondimenti, potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it

(SN/bd)

[4301_N.L._40_-_Bando_CamComCoLc_CorsoCSReSostenibilita.pdf](#)
[Download](#)

Esportatori abituali: al via i controlli delle dichiarazioni di intento

I soggetti esportatori abituali che intendono avvalersi del regime di non imponibilità Iva, previa presentazione della dichiarazione d'intento, saranno sottoposti a specifiche procedure di **analisi di rischio** e di **controllo**, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

All'esito dei suddetti controlli, potrebbero essere invalidate le lettere d'intento già presentate ed essere inibito il rilascio di nuove.

Lo ha previsto il provv. dell'Agenzia delle Entrate n. 293390, pubblicato il 29 ottobre, definendo i criteri su cui fondare la specifica attività di analisi di rischio e di controllo relativa ai soggetti esportatori abituali, come aveva previsto la legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1079-1083 della L. 178/2020).

Le disposizioni del provvedimento "hanno effetto a decorrere **dal 1° gennaio 2022**"; non appare chiaro, tuttavia, se i controlli periodici riguarderanno soltanto le lettere d'intento presentate a partire da tale data o anche quelle trasmesse per l'anno 2022 sino al 31 dicembre 2021.

Le valutazioni dell'Agenzia delle Entrate saranno essenzialmente rivolte a verificare l'**effettivo possesso** dei **requisiti** per la qualifica di esportatore abituale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) del Dl.746/83.

A questo fine, tra l'altro, sarà possibile per l'Amministrazione finanziaria l'incrocio dei dati contenuti

nelle dichiarazioni d'intento con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e in altre banche dati pubbliche o private.

Secondo quanto indicato nel provvedimento, la valutazione del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate sarà fondata, in via prioritaria, su:

- un'analisi delle **criticità** e delle **anomalie** desumibili dai dati esposti nelle lettere d'intento trasmesse;
- specifici elementi di rischio individuati sulla posizione del **titolare** della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- l'individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del **soggetto passivo**, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- l'individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo condotte, le dichiarazioni d'intento saranno invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ne darà notizia al soggetto interessato, con un'apposita comunicazione trasmessa a mezzo **PEC**, riportando il protocollo di ricezione della lettera d'intento **invalidata** e le relative motivazioni.

Sarà informato anche il cedente o prestatore destinatario della lettera d'intento invalidata.

Il soggetto passivo potrà presentare all'ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale.

Ove riscontri la mancanza dei presupposti che hanno portato all'invalidazione della lettera d'intento, il predetto ufficio

procederà, in autotutela, alla **rimozione del blocco** sulla dichiarazione d'intento.

A seguito dell'esito irregolare delle attività di analisi e controllo, inoltre, sarà inibita al soggetto passivo la facoltà di trasmettere ulteriori dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Laddove il soggetto effettui un tentativo di trasmissione del modello, riceverà dal sistema una ricevuta di **scarto**.

Scarto della e-fattura se la lettera d'intento è invalidata

Ai fini dell'emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili Iva in forza di una dichiarazione d'intento (art. 8 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72), occorre utilizzare esclusivamente il **tracciato XML** della fattura ordinaria allegato al provv. n. 89757/2018, riportando:

- nel campo 2.2.1.14 "Natura", il codice specifico N3.5 "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento";
- nel blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali" per ogni lettera d'intento, la dicitura "INTENTO", il protocollo di ricezione della lettera d'intento e il suo progressivo nonché la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La formulazione del provvedimento, oltre che ovvie ragioni connesse ai campi da compilare del tracciato XML, porta a escludere l'emissione della fattura in forma semplificata di cui all'art. 21-bis del Dpr 633/72.

Viene stabilito, infine, che l'invalidazione della lettera di intento comporterà lo **scarto** della **fattura elettronica** trasmessa al SdI recante il titolo di non imponibilità Iva, come previsto dall'art. 1 comma 1181 della L. 178/2020. Il motivo dello scarto è reso noto al cedente o prestatore mediante apposita ricevuta.

(MF/ms)

Comunicazioni ex esterometro: osservazioni utili

Nel presentare le novità che, dal prossimo anno, interesseranno la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si è spesso fatto riferimento alla **abrogazione dell'esterometro**.

Si tratta di una definizione adottata non solo in dottrina, se si pensa che lo stesso legislatore, nelle Schede di lettura al Ddl. di bilancio 2021, ha rubricato le modifiche alla disciplina sotto la dicitura "Abolizione esterometro".

Stando alla lettura del provvedimento n. 293384, pubblicato il 29 ottobre dall'Agenzia delle Entrate, con il quale sono state aggiornate "le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere" per adeguarle alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, sarebbe più corretto riferirsi a **nuove modalità** di comunicazione di tali dati, piuttosto che a una eliminazione dell'adempimento.

Modificando le specifiche tecniche allegate sub A al provv. n. 89757/2018, viene previsto che:

- i dati relativi alle **operazioni effettuate**, a decorrere dal 1° gennaio 2022, verso soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file XML con codice destinatario "XXXXXXX";
- i dati relativi alle **operazioni ricevute**, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio file XML contraddistinti, a seconda dei casi, dai codici

<TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che documenta l'operazione o a quello di effettuazione della stessa.

La comunicazione è **facoltativa** per le operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica o una bolletta doganale.

Nonostante il permanere di una distinzione fra i due adempimenti, ne risulta altrettanto evidente la **sostanziale identità**, almeno per quanto concerne il formato utilizzato per la creazione dei file e le modalità di trasmissione degli stessi.

Nondimeno, considerato il tenore della norma (art. 1 comma 3-*bis* del DLgs. 127/2015), non si può aderire alla tesi secondo cui le operazioni in commento dovrebbero essere obbligatoriamente documentate tramite fattura elettronica, posto che, in questo caso, la disciplina sarebbe stata introdotta in palese **deroga** alla decisione di esecuzione Ue 16 aprile 2018 n. 593, con la quale il Consiglio dell'Unione europea aveva autorizzato lo Stato italiano ad introdurre tale obbligo con esclusivo riferimento ai "soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano". A meno che si consideri che detta autorizzazione è stata concessa sino al **31 dicembre 2021**, e che, pertanto, dal 1° gennaio 2022, si ritenga possa essere estesa anche ad altri soggetti (aspetto che, al momento, non è dato conoscere).

È ragionevole pensare che l'esterometro costituisca, in ogni caso, un adempimento differente rispetto alla fatturazione elettronica. La distinzione non sarebbe di poco conto, soprattutto con riferimento ai **profili sanzionatori**.

Si dovrebbe, così, scongiurare il rischio, paventato da AIDC e Confimi nel comunicato diffuso il 4 ottobre scorso, che, in caso di tardiva comunicazione delle cessioni di beni o delle

prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti, si possa incorrere non soltanto nelle sanzioni previste dall'art. 11 comma 2-*quater* del DLgs. 471/1997 per la tardiva comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ma anche in quelle di cui all'art. 6 comma 9-*bis* del medesimo decreto, per l'omesso reverse charge.

Nell'assunto che l'esterometro non sia obbligatoriamente sostituito dalla fatturazione elettronica, sarebbe ancora ammissibile, nel 2022, l'**integrazione cartacea** ("tradizionale") della fattura di acquisto ricevuta da operatore estero, e la successiva comunicazione della stessa in formato XML mediante SdI.

È chiaro che, alla luce di quanto emerge dal provvedimento, si sarebbe in presenza di un appesantimento delle procedure amministrative, rispetto alla sola integrazione elettronica.

Tuttavia, aderendo alla tesi della distinzione degli adempimenti, in caso di **tardivo invio** della comunicazione, non si incorrerebbe nella sanzione per omessa inversione contabile, che va da 500 euro a 20.000 euro, venendo, invece, colpiti soltanto dalla più "mite" ammenda per le violazioni riferite all'esterometro (2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, riducibili nel caso in cui la trasmissione avvenga entro quindici giorni dalla scadenza).

Allo stesso modo, nel caso in cui, a fronte di operazioni attive verso soggetti non stabiliti, l'esterometro fosse trasmesso tardivamente, l'avvenuta emissione di una fattura "cartacea" potrebbe scongiurare l'applicazione della sanzione per **omessa fatturazione**.

Da tutto ciò emerge, tuttavia, come le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 3-*bis* del DLgs. 127/2015 e il provvedimento in commento tradiscano l'evidente intento di promuovere l'adozione della fatturazione elettronica anche con

riferimento alle operazioni intercorse con soggetti **non stabiliti**.

(MF/ms)

Ace innovativa: alcuni esempi per la determinazione del credito d'imposta

Dopo l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 17 settembre 2021, n. 238235/2021, è possibile procedere al riconoscimento del credito d'imposta in alternativa al normale funzionamento dell'Ace.

Si ricorda che il decreto "Sostegni bis" (Dl. 25 maggio 2021, n. 73) introduce un regime transitorio straordinario della disciplina dell'Ace (aiuto alla crescita economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021.

Sommario:

- Premessa
- Il decreto "Sostegni bis"
- **Credito d'imposta**
- Il provvedimento
- Controlli
- Esempio per una società di capitali
- Esempio per un soggetto Irpef

Premessa

Si premette che l'art. 1 del Dl. 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto l'**ACE**, con lo scopo di incentivare la **capitalizzazione delle imprese**, al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

Tra i soggetti che possono usufruire dell'ACE, oltre alle **società di capitali**, rientrano anche le **persone fisiche** e le **società in nome collettivo e in accomandita semplice** in regime di **contabilità ordinaria**, per natura o per opzione.

Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l'ACE consente di **dedurre** dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria un importo che corrisponde al **rendimento figurativo degli incrementi di capitale**.

Il **calcolo dell'importo deducibile** si effettua a partire dalla somma dei componenti che hanno inciso positivamente e negativamente sul capitale.

Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l'**incremento patrimoniale** che costituisce la base di calcolo dell'ACE.

L'importo deducibile viene, quindi, individuato **moltiplicando tale base per l'aliquota percentuale pari all'1,3 per cento**.

In generale, gli **elementi positivi che incidono sul capitale** riguardano i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti, nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti e gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Hanno "efficacia", come **elementi negativi della variazione del**

capitale proprio, invece, le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

Rilevano, quindi, sia la **devoluzione di riserve di utili**, come, per esempio, la distribuzione di dividendi, sia quella di **capitale o riserve di capitale**, quali la riduzione del capitale sociale o di voci del patrimonio assimilate al capitale, che riguardano, a titolo di esempio, la riserva di sovrapprezzo azioni e la riserva per versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale.

INCREMENTI	RILEVANZA	DECREMENTI	RILEVANZA
Conferimenti in denaro	Rilevano dalla data di versamento	Attribuzioni ai soci a qualsiasi titolo effettuate	Rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificate
Rinuncia ai crediti verso la società da parte dei soci	Rileva dalla data dell'atto di rinuncia		
Compensazione dei crediti per aumento di capitale	Rileva dalla data in cui ha effetto la compensazione		

INCREMENTI	RILEVANZA	DECREMENTI	RILEVANZA
Accantonamento di utili a riserva	Rileva a partire dall'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare l'utile a riserva		

Il decreto "Sostegni bis"

L'art. 19, commi da 2 a 7, del Dl. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, introduce delle modifiche alla disciplina ACE esaminata, da applicare per il **periodo d'imposta 2021**.

Nello specifico, il comma 2 del citato articolo stabilisce che, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i soggetti solari il 2021), per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente (2020 per i soggetti solari), l'**aliquota** percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è **maggiorata al 15 per cento**.

Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli **incrementi** del capitale proprio **rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta**.

Si fa notare che, rispetto all'ordinaria disciplina, laddove è previsto che gli incrementi rilevano, in genere, dalla data di effettuazione dell'operazione, con la novella, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, con ciò **allineandosi ai decrementi**, che si computano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono

verificati.

La variazione in aumento del capitale proprio rileva per un **ammontare massimo di 5 milioni di euro**, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Credito d'imposta

Il comma 3 del menzionato art. 19 prevede un'**opzione alternativa** al normale funzionamento dell'ACE.

Più in dettaglio, può essere richiesto di **riconoscere in via anticipata, sotto forma di credito d'imposta, la minore imposta** corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15 per cento.

Il credito d'imposta si determina applicando al rendimento nozionale le **aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società** (artt. 11 e 77 del TUIR) in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il *bonus* può essere **utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate**, da effettuarsi:

- dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o
- dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero
- dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare l'utile di esercizio, in tutto o in parte, a riserva.

Il provvedimento

Per effetto delle previsioni contenute nel comma 7 del richiamato art. 19, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 17 settembre 2021, n. 238235/2021, recante la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in esame, nonché delle modalità attuative per la cessione del credito.

Nello specifico, i **soggetti aventi i requisiti** previsti dal decreto “Sostegni bis” per accedere al credito d'imposta **devono comunicare** all'Agenzia delle entrate:

- la **variazione in aumento del capitale proprio** nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021 per i solari) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente (2020 per i solari);
- il **rendimento nozionale** calcolato sulla base dell'aliquota del 15 per cento;
- il **credito d'imposta**, calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote di cui agli artt. 11 e 77 del TUIR.

Termini e invio della comunicazione

La comunicazione Ace deve essere inviata **esclusivamente con modalità telematiche**, direttamente dal **beneficiario** oppure avvalendosi di un **soggetto incaricato** della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i **canali telematici dell'Agenzia delle entrate**, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

A seguito della presentazione della comunicazione ACE, è rilasciata, **entro 5 giorni**, una **ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione ACE, nell'**area riservata** del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La comunicazione ACE può essere **inviata dal 20 novembre 2021** fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e, quindi, **fino al 30 novembre 2022**, salvo modifiche.

Per i **soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**, tale termine cade l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo "Data fine periodo d'imposta" del modello relativo alla compilazione della comunicazione.

Da evidenziare che la comunicazione Ace può essere inviata con riferimento a **uno o più incrementi** di capitale proprio; in caso di **incrementi successivi**, vanno presentate **ulteriori comunicazioni ACE distinte**, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni ACE già presentate.

Rettifica della comunicazione

Nel periodo che va dal 20 novembre 2020 alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è possibile:

- a. **rettificare una comunicazione Ace già inviata**, inviando una nuova comunicazione Ace, con le stesse modalità suddette, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Restano **validi gli utilizzi del credito d'imposta** riconosciuto sulla base della comunicazione ACE oggetto di rettifica, fino a concorrenza del minore importo tra il credito risultante dalla predetta comunicazione ACE e quello risultante dalla comunicazione ACE rettificativa;
- b. presentare la **rinuncia integrale al credito d'imposta** precedentemente comunicato, con la stessa modalità attinente alla trasmissione della comunicazione ACE.

La competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della comunicazione Ace è demandata al **Centro operativo servizi fiscali di Cagliari**.

Modalità di fruizione del credito di imposta

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni Ace, l'**Agenzia delle entrate comunica** ai richiedenti il **riconoscimento ovvero il diniego** del credito d'imposta.

Relativamente alle comunicazioni Ace per le quali l'ammontare del **credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro**, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Trattasi dei soggetti sottoposti alla **verifica antimafia**.

È l'Agenzia delle entrate che comunica l'**autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta**, qualora non sussistano motivi ostativi. Il credito d'imposta **può essere utilizzato**, previa comunicazione del riconoscimento del credito:

- dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o
- dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero
- dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Il bonus fiscale può essere utilizzato in **compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a **rimborso** nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d'imposta va indicato.

In alternativa, il credito può essere **ceduto**, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Ai fini dell'**utilizzo in compensazione** del credito d'imposta:

- il **modello F24** è presentato esclusivamente tramite i **servizi telematici** resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- nel caso in cui l'importo del **credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo fruibile**, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo **modello F24 è scartato**. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- con successiva risoluzione, saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Cessione del credito

La **comunicazione** della cessione del credito d'imposta avviene esclusivamente a cura del **soggetto cedente**, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere **dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile** da parte del cedente e, quindi, dopo la comunicazione con la quale l'Agenzia autorizza l'utilizzo del credito d'imposta.

Il **cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione** del credito ceduto, utilizzando direttamente le funzionalità suddette (area riservata sul sito di Agenzia delle entrate).

Dopo l'accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, il **cessionario utilizza il credito d'imposta con le stesse modalità** previste per il soggetto cedente.

In alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari, primi acquirenti del credito, possono **ulteriormente cedere** i crediti d'imposta ad altri soggetti, tenendo presente che la **comunicazione** dell'ulteriore cessione del credito avviene

esclusivamente da parte del soggetto **cedente**, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

L'ultimo cessionario **utilizza il credito d'imposta secondo le stesse modalità e condizioni** applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, con le medesime funzionalità indicate nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Controlli

I soggetti **cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo dei crediti d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore** rispetto ai crediti ricevuti.

Pertanto, nello svolgimento dell'ordinaria attività di controllo, l'Amministrazione finanziaria verificherà:

- a. in capo al **beneficiario originario**, l'esistenza dei presupposti e delle condizioni, previste dal decreto "Sostegni bis", per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la **mancata sussistenza dei requisiti**, si procederà al **recupero del credito** nei confronti del beneficiario originario;
- b. in capo ai **cessionari**, l'utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.

Esempio per una società di capitali

Si ipotizzi che una s.r.l., nel 2021, abbia avuto un incremento di capitale dovuto all'utile 2020 destinato a riserva nel 2021 per euro 45.000 e una rinuncia a un credito da finanziamento vantato da un socio per euro 20.000.

Come sopra specificato, per le società di capitali, il credito d'imposta si determina applicando al rendimento nozionale l'aliquota IRES attualmente del 24 per cento.

Considerando che l'importo complessivo degli incrementi effettuati nel 2021 è pari a euro 65.000, a cui si applica l'aliquota percentuale del 15 per cento, si ottiene un rendimento nozionale di euro 9.750 ($65.000 * 15\%$).

Per determinare il credito d'imposta, occorre applicare al rendimento nozionale l'aliquota IRES del 24 per cento:

$9.750 * 24\% =$ credito d'imposta 2.340.

ALLEGATO 1

Esempio per un soggetto Irpef

La posizione del soggetto Irpef è diversa rispetto a coloro che applicano l'Ires.

Infatti, con riguardo all'incremento del patrimonio netto, mentre per le società di capitali rileva l'utile d'esercizio 2020 accantonato a riserva a seguito di delibera assembleare, per le società di persone e per gli imprenditori individuali, ai fini della super Ace, rileva l'utile "maturato" nel 2021, per effetto della regola stabilita dal comma 3 dell'art. 8 del Dm. 3 agosto 2017.

Ne deriva che solo a fine esercizio 2021 i soggetti Irpef saranno in grado di determinare l'utile d'esercizio da portare a incremento del patrimonio netto rilevante ai fini dell'Ace innovativa e, quindi, è molto difficile che al 20 novembre 2021 l'utile 2021 potrà concorrere come incremento del capitale proprio.

Orbene, come sopra evidenziato, è possibile che la comunicazione Ace possa essere inviata anche con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio.

Esemplificando: alla data del 20 novembre 2021 è stato eseguito un apporto di denaro da parte dell'imprenditore individuale in contabilità ordinaria (ma anche da parte di un socio di una società di persone) per euro 60.000.

Per determinare il credito d'imposta, è necessario applicare al rendimento nozionale le aliquote Irpef per scaglione previste dall'art. 11 del TUIR, ossia:

- fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- oltre 75.000 euro, 43 per cento.

Poiché l'incremento del capitale proprio al 20 novembre 2021 è di euro 60.000, a tale importo si applica l'aliquota del 15 per cento, ottenendo un rendimento nozionale pari a euro 9.000.

Per determinare il credito d'imposta, occorre applicare al rendimento nozionale le suddette aliquote IRPEF, per cui:

$$9.000 * 15\% = 1.350.$$

ALLEGATO 2

(MF/ms)

[4285_Allegato_1.png](#)

[Download](#)

[4287_Allegato_2.png](#)

[Download](#)